

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 4/07

OGGETTO: Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 28 marzo 2007 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 5 del 23 febbraio 2006 ha espresso i propri indirizzi in merito alle problematiche connesse alle convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica ex art. 36 L.R. 53/99 alla data del 31 gennaio 2006;

che la STO ha redatto l'allegata "Relazione sulle problematiche connesse alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99 alla data del 15 febbraio 2007", parte integrante della presente Delibera, in cui è riportata la cronologia e la descrizione dei fatti successivi alla Delibera 5/06 e relativi alle Convenzioni A.ATO2/Consorzi di Bonifica nonché la descrizione delle problematiche in atto e le possibili azioni da attuare per risolvere tali problematiche;

che la STO sulla base di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 5/06 ha chiesto ad Acea ATO 2, con lettera prot. STO 162-06 del 26 maggio 2006, di provvedere al pagamento di queste somme:

Tevere e Agro Romano	€ 1.877.626,12
Pratica di Mare	591.597,94
A Sud di Anagni	24.979,50

€ 2.494.203,56

per un totale pari ad euro duemilioni quattrocentonovantaquattromiladuecentotré/56 come anticipazione dei canoni dovuti per l'anno 2006 così come determinato nelle redigende convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica;

che la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 146 del 22 marzo 2006, pubblicata sul BUR del Lazio n. 13 del 10 maggio 2006, ha approvato la convenzione tipo tra A.ATO 2 e Consorzi di Bonifica;

che nelle premesse della convenzione tipo approvata dalla G.R. è specificata la conferma degli importi già previsti nelle convenzioni preesistenti ed oggi scadute;

che la STO sulla base di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera 5/06 e della convenzione tipo approvata dalla G.R. ha predisposto ed inviato ai rispettivi Consorzi i seguenti schemi di convenzione:

1) A.ATO2 / Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni con lett. prot. 300-06 del 10 ottobre 2006

- 2) A.ATO2 / Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano con lett. prot. 301-06 del 10 ottobre 2006
- 3) A.ATO2 / Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lett. prot. 302-06 del 10 ottobre 2006

che la STO ha introdotto delle modifiche al testo della convenzione tipo già approvata dalla G.R. per tenere conto che ad oggi:

- a) manca una procedura per monetizzare il beneficio per l'utilizzo come scarico dei canali di bonifica;
- b) manca chiarezza sul fatto che lo smaltimento delle acque piovane non è un compito del S.I.I. anche se il Gestore del S.I.I. gestisce le fognature miste;
- c) si corre il rischio di una frammentazione del controllo delle attività a carico dei Consorzi di Bonifica;

che il testo della convenzione A.ATO 2 / Consorzio di Bonifica Pratica di Mare è stato concordato con quest'ultimo consorzio il quale però ha richiesto, con lettera n. 3919-MC/mc del 30 ottobre 2006, una rivalutazione del canone adottato nello schema proposto ed identico a quanto previsto nelle convenzioni preesistenti e già sottoscritte nel giugno 2001 che tenga conto della rivalutazione prevista al comma 3 dell'art. 8 delle "vecchie" convenzioni;

che la STO con lettera prot. 352-06 del 28 novembre 2006 inviata all'Area 2S/08 -Bonifica ed Irrigazione- della Regione Lazio ha chiesto delucidazioni in merito alla riduzione del canone previsto al comma 2 dell'art. 8 delle "vecchie" convenzioni e nella stessa lettera ha espresso, come proprio parere tecnico, che l'incremento del canone già previsto al comma dell'art. 8 possa essere preso in considerazione solo se accompagnato dal decremento previsto dal comma 2 dello stesso art. 8;

che i due Consorzi del Tevere e Agro Romano e A Sud di Anagni non si sono espressi in merito allo schema di convenzione loro inviato con lett. STO 301-06 e 302-06;

che la STO ha predisposto i tre schemi di convenzione allegati alla presente Delibera con evidenziate le innovazioni rispetto alla convenzione tipo approvata dalla G.R.;

che a ciascuna convenzione A.ATO / Consorzi di Bonifica sono allegati questi documenti tecnici:

- A. Cartografia con delimitazione del comprensorio di bonifica e del perimetro consortile (suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica;
- B. Cartografia con delimitazione dell'ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti;
- C. Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica);
- D. Documento tecnico estimativo ed analisi di tutte le attività da svolgere dal Consorzio sulle reti idrauliche di competenza;
- E. Cartografia del reticolo idrografico del comprensorio di bonifica, con indicazione delle competenze e di chi è a carico la manutenzione.

al momento non ancora definiti;

DELIBERA

CHE gli importi da riconoscere ai tre Consorzi di Bonifica come canone annuo sono quelli riportati nei tre schemi di convenzione allegati alla presente delibera;

DI adottare i tre schemi di convenzione allegati alla presente Delibera;

DI dare mandato alla Segreteria Tecnico Operativa di concordare gli allegati tecnici alle tre convenzioni con i tre Consorzi e di sottoscriverli per conto della Conferenza dei Sindaci;

CHE la Provincia di Roma, in qualità di Ente Locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse con la Convenzione di Cooperazione fra gli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO 2 Lazio Centrale Roma) e per essa il Presidente pro tempore sottoscriva le convenzioni allegate.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- Relazione sulle problematiche connesse alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica ex art. 36 L.R. 53/99 alla data del 15 febbraio 2007

Convenzioni tra A.ATO2 e Consorzi di Bonifica: - Tevere e Agro Romano
- Pratica di Mare
- A Sud di Anagni

il verbalizzante

dott. ing. Alessandro Piotti

**Relazione sulle problematiche connesse alle
Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99
Aggiornamento alla data del 15 febbraio 2007**

Allegato alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 4/07 del 28 marzo 2007

PREMESSO

1. Che il presente documento può essere considerato l'aggiornamento dell'analogo documento allegato alla Delibera 5/06 del 23 febbraio 2006.
2. Che la Delibera n. 5 del 23 febbraio 2006 della Conferenza dei Sindaci ha dato alcuni indirizzi in merito a queste problematiche:
 - rimborso alla Regione Lazio per quanto anticipato come canoni ai Consorzi di Bonifica prima della piena operatività dei gestori del S.I.I.;
 - presentazione dei nuovi schemi di convenzione A.ATO2 / Consorzi di Bonifica per la successiva approvazione;
 - anticipazione di quota parte dei canoni ai Consorzi in attesa della sottoscrizione delle convenzioni A.ATO2 / Consorzi di Bonifica.
3. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare ha sollecitato con lettera prot. 1188-MC/mc del 20 marzo 2006 l'anticipazione del canone 2006.
4. Che la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la Deliberazione n. 146 del 22-03-2006 avente come oggetto "Legge Regionale 11 dicembre 1999, n. 53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 36. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 25 giugno 1999, n. 3689"; Deliberazione che è stata pubblicata sul BUR del Lazio del 15 maggio 2006 n.13;
5. Che il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha sollecitato con lettera prot. 2563 del 21 aprile 2006 il rinnovo della convenzione, dell'anticipazione del canone e un aumento del canone stesso.
6. Che la STO con lettera prot. 136-06 del 5 maggio 2006 inviava ai tre Consorzi di Bonifica presenti nell'ATO 2 la Delibera della Conferenza dei Sindaci 5/06, avviava le consultazioni per redigere le rispettive convenzioni e si dichiarava disponibile al riconoscimento di un anticipo per il canone 2006 ai tre consorzi complessivo di €2.494.203,56.
7. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera n. 1770-MC/mc dell'8 maggio 2006 sollecitava la stesura della convenzione A.ATO2 / Consorzio.

8. Che i Consorzi di Bonifica chiedevano questa ripartizione dell'anticipo del canone per il 2006:

consorzio	lettera	importo chiesto
A Sud di Anagni	n. 516 del 25/05/06	€24.979,50
Tevere e Agro Romano	n. 3069 del 18/05/06	€1.877.626,12
Pratica di Mare	n. 1907-MC/mc del 17/5/06	€591.597,94

9. Che la STO chiedeva, così come previsto dalla Delibera n. 5/06 della Conferenza dei Sindaci, ad Acea ATO 2 di provvedere al pagamento delle seguenti anticipazioni per il 2006:

A Sud di Anagni	24.979,50
Tevere e Agro Romano	591.587,94
Pratica di Mare	1.877.626,12

sommano	€ 2.494.203,56

e sollecitava i Consorzi all'invio degli elaborati previsti nello schema di convenzione A.ATO2 / Consorzi approvato dalla Giunta della Regione Lazio.

10. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare inviava con lettera prot. 2161-GL/gl del 6 giugno 2006 una prima bozza degli elaborati previsti in convenzione.

11. Che la STO sulla base:

- del mandato della Conferenza dei Sindaci (Delibera 5/06)
- della convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale del Lazio
- della documentazione inviata dal Consorzio Pratica di Mare

inviava con lettera prot. 195-06 del 20 giugno 2006 una prima bozza di convenzione con annessi allegati al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare.

12. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera 2546-MC/mc del 4 luglio 2006 inviava delle osservazioni al testo proposto dalla STO.

13. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera n. 2559 del 5 luglio 2006 richiedeva all'Area 2S/08 Bonifica e Irrigazione della Regione Lazio, così come richiesto dalla STO, il "Documento tecnico estimativo ed analisi" al fine di una convalida.

14. Che l'Area 2S/08 Bonifica e Irrigazione rispondeva con lettera 116988/2S/08 del 12 luglio 2006 alla richiesta del Consorzio specificando che l'allegato inviato era in linea con il programma degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere e dei corsi d'acqua consortili dell'anno 2006.

15. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera prot. 2612 AC/vp del 10 luglio 2006 sollecitano la sottoscrizione della convenzione.
16. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera prot. 2977 AC/vp del 1° agosto 2006 inviava un nuovo testo di convenzione, sottolineando:
 - a) che l'importo del canone pari a quello della convenzione precedente è un fatto previsto nelle premesse dello schema di convenzione approvato dalla Giunta Regionale e per cui non è possibile prevedere una diminuzione per tener conto della non completa operatività del Gestore così come richiesto dalla Conferenza dei Sindaci nella Delibera 5/06;
 - b) che è possibile chiedere alla Regione Lazio la definizione di una procedura per il calcolo del beneficio per l'uso dei canali di bonifica come recapito degli scarichi;
 - c) che è possibile che il controllo degli interventi manutentivi consortili possano essere eseguiti dall'Assessorato regionale competente.
17. Che la STO con lettera prot. 267-06 dell'8 settembre 2006 inviava una bozza di convenzione modificata così come convenuto tra le parti.
18. Che il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare con lettera 3388-MC/mc del 20 settembre 2006 chiedeva ulteriori modifiche al testo trasmesso.
19. Che la STO con lettera 302-06 del 10 ottobre 2006 inviava uno schema di convenzione emendato con quanto concordato con il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, all'Area 2S/08 della Regione Lazio e al Presidente di Acea ATO 2 S.p.A. ed individuava un percorso per definire gli allegati alla convenzione stessa.
20. Che il Consorzio con lettera 3919-MC/mc del 30 ottobre 2006 richiedeva di incrementare gli importi del canone per tenere conto del tasso di inflazione programmato così come previsto al comma 3 dell'art. 8 della convenzione precedente ed ora scaduta.
21. Che la STO con lettera 352-06 del 28 novembre 2006 chiedeva all'Area 2S/08 Bonifica e Irrigazione della Regione Lazio notizie se ai Consorzi fosse stato riconosciuto, oltre all'incremento del canone previsto al comma 3 dell'art. 8 della convenzione, anche la riduzione prevista al comma 2 dello stesso articolo.
22. Che la STO con lettera prot. 300-06 e 301-06 del 10 ottobre 2006 inviava rispettivamente al Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni e al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano i rispettivi schemi di convenzione analoghi a quello già inviato al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare.
23. Che l'Area 2S/08 della Regione Lazio con lettera n. 203663/2S/08 del 17 novembre 2006 sollecitava la sottoscrizione delle convenzioni A.ATO2 / Consorzi e chiedeva le modalità di restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
24. Che la STO con lettera 352-06 (già citata al punto 21) rispondeva all'Area 2S/08 della Regione Lazio ricordando le precedenti lettere 300-06, 301-06, 302-06 e la Delibera 05/06 della Conferenza dei Sindaci.

25. Che l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio con lettera prot. 178 del 18 gennaio 2007 inviata al Presidente della Provincia di Roma sollecita il rimborso dei canoni anticipati dalla Regione Lazio dal 2000 al 2005.
26. Che l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio con lettera inviata alla STO convoca una riunione per il 6 febbraio 2007 allo scopo di esaminare, chiarire e precisare i criteri di misurazione del beneficio ottenuto dall'utilizzazione dei canali di bonifica.
27. Che il Capo di Gabinetto della Provincia di Roma con lettera prot. 45/07 del 6 febbraio 2007 a firma congiunta del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.ATO 2 ha comunicato all'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio le decisioni della Conferenza dei Sindaci in merito alla restituzione delle somme anticipate dalla regione Lazio per il pagamento dei canoni ai Consorzi di Bonifica contenute nella Delibera 5/06 ovvero che ad oggi è previsto un rimborso complessivo pari a:

2003	€ 2.385.740,13
2004	€ 2.433.227,60
2005	€ 2.494.203,56
Sommano	€ 7.313.171,29

In funzione di quanto premesso la STO segnala quanto segue in merito ai rapporti A.ATO 2 / REGIONE LAZIO / Consorzi di Bonifica ex art. 36 della L.R. 53/99:

- A. Le “nuove” Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica redatte secondo quanto disposto dalla G.R. con la Deliberazione n.146/06 e con gli importi dei canoni pari a quelli previsti nelle “vecchie” Convenzioni devono essere approvate dalla Conferenza dei Sindaci, devono essere sottoscritte e quindi rese operative.
- B. Gli uffici della Regione Lazio stanno predisponendo una revisione della legge regionale 53/98 sulla difesa del suolo che dovrebbe eliminare le incertezze oggi in essere (a chi deve fare carico la quota parte dei canoni relativi allo scarico delle acque bianche; a chi deve fare carico il controllo delle attività svolte dai Consorzi).
- C. Gli uffici della Regione Lazio hanno avviato un tavolo per definire la procedura per monetizzare il beneficio per l'utilizzo come scarico dei canali di bonifica.
- D. L'applicazione della procedura di cui al punto C insieme con i disposti legislativi di cui al punto B potrebbe modificare i canoni oggi previsti negli schemi di Convenzione A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica (vedi comma 3 art. 20 delle “nuove” convenzioni). Queste variazioni potranno avere riflessi sulla tariffa idrica che saranno presi in esame nella prevista prossima verifica tariffaria.
- E. La Conferenza dei sindaci nella Delibera 5/06 si è già espressa in merito alla restituzione delle somme anticipate per il pagamento dei canoni da quando è stato avviato il S.I.I. ovvero dal 1° gennaio 2003.

F. CANONI CONSORZI ante 2003 - Il comma 2 dell'art. 7 delle “vecchie” convenzioni riporta che il Gestore ha l'onere del pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 2000, qualora detto canone fosse stato anticipato dalla Regione Lazio.

La Regione Lazio ha inserito nella propria legge finanziaria n. 14 del 2000 la norma che prevede l'anticipazione ai Consorzi di Bonifica del canone del servizio idrico integrato – come determinato nella convenzione di che trattasi – nelle more dell'effettiva e piena operatività dei soggetti gestori.

La Regione fino a tutto il 2005 ha anticipato tale canone nell'ATO 2 in quanto il servizio idrico integrato, pur avviato il 1° gennaio 2003 fino ad allora non era ancora pienamente operativo sul territorio.

Negli elaborati della Convenzione di Gestione relativi alla definizione della tariffa i canoni annuali per i consorzi di bonifica sono stati inseriti solo a partire dall'avvio del S.I.I. ovvero dal 2003.

Nei costi operativi a base della tariffa oggi in vigore non sono ricompresi i canoni 2000, 2001 e 2002.

Pertanto qualora la Regione Lazio dovesse richiedere il rimborso anche dei canoni di questi anni, questo rimborso dovrebbe essere soggetto ad una transazione tra R.L., Acea Ato 2 ed Autorità ATO 2. Ovvero ogni ipotesi di transazione dovrà essere sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.

Gli importi relativi a questi canoni dovranno essere tenuti in conto nella prevista prossima verifica tariffaria.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti


SCHEMA CONVENZIONE
A.ATO2 / CONSORZIO BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

il testo in rosso corsivo è aggiunto

~~il testo barrato è eliminato~~

allo/dallo schema di convenzione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 23 febbraio 2006, pubblicata nel BUR del Lazio n. 13 del 10 maggio 2006)

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Roma n. 2, che utilizza il sistema di bonifica come recapito di scarichi di competenza del servizio idrico integrato nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di bonifica, tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'art. 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53.

L'anno il giorno del mese di presso
.....

TRA

il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2 così come individuato dall'art. 2 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, il quale interviene al presente atto in forza di
.....

E

il consorzio di bonifica **Tevere e Agro Romano** con sede in, via
rappresentato dal Presidente in forza di
..... più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" nel definire il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

- gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (art. 14 comma secondo);
- chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (art. 27 comma terzo);

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della convenzione di cooperazione, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2;

CHE la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ha:

- delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti:
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione;
- attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuzione, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale;

CHE l'art. 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla Legge regionale 7 giugno n. 14, ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili riferite alle attività oggetto della presente convenzione – ivi comprese le relative spese generali – mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della Legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n. 6924, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la

gestione del servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. n. 2 dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE il Consiglio regionale con deliberazione n. ha approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica, predisposto in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, come modificata dalla deliberazione 25 febbraio 2005 n. 220 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30 maggio 2005 – ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di Roma ha stipulato apposita convenzione in data con il Consorzio di bonifica

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 36 della legge regionale 53/1998, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006 secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura;

CHE le convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali – sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1999 n. 3689 – hanno assicurato la corretta gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità, per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di assicurarne la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

CHE in conformità con i principi di cui alla Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, art. 20 comma primo e quindi nelle more della presa in carico del servizio idrico integrato da parte del Gestore unico, il gestore al momento operante dovrà contribuire e versare – nei modi previsti da apposita convenzione – una quota a copertura degli oneri relativi ai servizi resi dai Consorzi di bonifica

PRESO ATTO

CHE – ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 31 della Legge regionale 53/1998 – sono riservate alla Regione le competenze in materia di difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai corsi d'acqua individuati

nella deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 1999 n. 5079 (le altre sono delegate alle Province che provvedono tramite i Consorzi di bonifica);

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'Autorità d'Ambito:

il Consorzio di bonifica:

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto

1. Il Consorzio – nel territorio ove attualmente opera – si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato come recapito degli scarichi di competenza dal soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura.

2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.

3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 2) Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'art. 1, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile – facente parte del comprensorio di bonifica – come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione di Giunta regionale n. e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguarda aree urbane rientranti nell'ambito territoriale ottimale n. 2, come individuato dalla Legge regionale 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

Articolo 4) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione **e in ogni caso dal 1° gennaio 2006**. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori anni 5.

Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'art. 1 **sono e come meglio** individuati nella cartografia allegata C), ~~sono i seguenti:~~
~~(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)~~

Articolo 6) Attività di gestione

1. La gestione dei corsi d'acqua, de canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards quali-quantitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 53/1998

Articolo 7) Canone

1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal Consorzio – ivi comprese le spese generali – per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 8) Determinazione del canone

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato viene commisurato al costo di gestione annuale omnicomprensivo di quelli meglio specificati nell'art. 7, calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi, allegato D). ~~Il canone dovuto risulta determinato in €.....~~

1 bis. Si conferma, come stabilito dalla Regione Lazio, con deliberazione n. 146 del 23/06/2006, l'analogo importo già contenuto nella precedente convenzione. Il canone dovuto è pari ad € 2.329.220,61 oltre IVA se dovuta.

2. Al costo di gestione vengono applicate annualmente le procedure di ottimizzazione previste **nella Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 53/1998 e definite dalla Regione Lazio, modificando di conseguenza il**

canone annuo dalle parti.

3. Il canone sarà aggiornato ogni anno, applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

4. Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, **sulla base dei criteri di cui al punto 3 dell'art.20**, nei seguenti casi:

- modifica delle zone operative del Consorzio interne all'A.T.O.;
- modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
- sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;
- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;
- variazione dei punti di scarico del gestore;
- **a seguito di significative variazioni del prezzo di cui all'allegato D).**

Articolo 9) Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1° aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 602 e successive modificazioni **e comunque dopo la comunicazione di cui al punto 5 del seguente art. 12.**

Articolo 10) Qualità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11) Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque, ~~secondo i valori di portata massima citati all'art. 5.~~

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema di bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12) Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del servizio

idrico integrato, alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. e alla Regione Lazio (Area Bonifica) il programma delle operazioni di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di manutenzione e gestione.

3. ~~L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.~~

4. ***La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e di difesa del suolo e delle relative funzioni di controllo, verificherà per una maggiore sicurezza idraulica e completezza dell'intero reticolo idrografico anche le relative manutenzioni e l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua e delle opere previste in convenzione dandone comunicazione – se richiesto – all'Autorità d'Ambito. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.***

5. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati saranno trasmessi al Consorzio.

6. La Regione Lazio, ***entro il mese di febbraio di ciascun anno***, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del suolo, accerterà ~~globalmente~~ l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

7. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero e i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come meglio specificato al precedente art. 5.

Articolo 13) Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito le irregolarità che abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali, strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del servizio idrico integrato dovrà

essere ripristinato a carico di quest'ultimo.

6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 14) Clausola compromissoria

1. Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora non sia raggiunta, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 15) Inadempimenti

1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – dà comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dell'art. 31 comma secondo e dall'art. 34 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio o, in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, dà comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'art. 29 della Legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4.

Articolo 16) Recesso

1. È escluso il recesso dalla presente convenzione.

Articolo 17) Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 18) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 19) Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio dell'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 20) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il canone stabilito nella presente convenzione può subire variazioni nel caso in cui tramite deliberazione della Giunta Regionale vengano stabiliti i criteri per determinare il beneficio ottenuto da chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapiti di scarichi.

ALLEGATI:

- A. Cartografia con delimitazione del comprensorio di bonifica e del perimetro consortile (suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica (artt. 1 e 2);
- B. Cartografia con delimitazione dell'ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti (art. 3);
- C. Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica) (art. 5);
- D. Documento tecnico estimativo ed analisi ***di tutte le attività da svolgere dal Consorzio sulle reti idrauliche di competenza*** (art. 8);
- E. Cartografia del reticolo idrografico ***del comprensorio di bonifica***, con indicazione delle competenze e di chi è a carico la manutenzione.

SCHEMA CONVENZIONE
A.ATO2 / CONSORZIO BONIFICA PRATICA DI MARE

il testo in rosso corsivo è aggiunto

~~il testo barrato è eliminato~~

allo/dallo schema di convenzione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 23 febbraio 2006, pubblicata nel BUR del Lazio n. 13 del 10 maggio 2006)

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Roma n. 2, che utilizza il sistema di bonifica come recapito di scarichi di competenza del servizio idrico integrato nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di bonifica, tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'art. 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53.

L'anno il giorno del mese di presso
.....

TRA

il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2 così come individuato dall'art. 2 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, il quale interviene al presente atto in forza di
.....

E

il consorzio di bonifica **Pratica di Mare** con sede in, via rappresentato dal Presidente in forza di più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" nel definire il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

- gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (art. 14 comma secondo);
- chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (art. 27 comma terzo);

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della convenzione di cooperazione, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2;

CHE la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ha:

- delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti:
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione;
- attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuzione, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale;

CHE l'art. 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla Legge regionale 7 giugno n. 14, ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili riferite alle attività oggetto della presente convenzione – ivi comprese le relative spese generali – mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della Legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n. 6924, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la

gestione del servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. n. 2 dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE il Consiglio regionale con deliberazione n. ha approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica, predisposto in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, come modificata dalla deliberazione 25 febbraio 2005 n. 220 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30 maggio 2005 – ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di Roma ha stipulato apposita convenzione in data con il Consorzio di bonifica

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 36 della legge regionale 53/1998, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006 secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura;

CHE le convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali – sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1999 n. 3689 – hanno assicurato la corretta gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità, per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di assicurarne la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

CHE in conformità con i principi di cui alla Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, art. 20 comma primo e quindi nelle more della presa in carico del servizio idrico integrato da parte del Gestore unico, il gestore al momento operante dovrà contribuire e versare – nei modi previsti da apposita convenzione – una quota a copertura degli oneri relativi ai servizi resi dai Consorzi di bonifica

PRESO ATTO

CHE – ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 31 della Legge regionale 53/1998 – sono riservate alla Regione le competenze in materia di difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai corsi d'acqua individuati

nella deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 1999 n. 5079 (le altre sono delegate alle Province che provvedono tramite i Consorzi di bonifica);

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'Autorità d'Ambito:

il Consorzio di bonifica:

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto

1. Il Consorzio – nel territorio ove attualmente opera – si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato come recapito degli scarichi di competenza dal soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura.

2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.

3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 2) Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'art. 1, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile – facente parte del comprensorio di bonifica – come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione di Giunta regionale n. e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguarda aree urbane rientranti nell'ambito territoriale ottimale n. 2, come individuato dalla Legge regionale 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

Articolo 4) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione **e in ogni caso dal 1° gennaio 2006**. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori anni 5.

Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'art. 1 **sono e come meglio** individuati nella cartografia allegata C), ~~sono i seguenti:~~
~~(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)~~

Articolo 6) Attività di gestione

1. La gestione dei corsi d'acqua, de canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards quali-quantitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 53/1998

Articolo 7) Canone

1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal Consorzio – ivi comprese le spese generali – per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 8) Determinazione del canone

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato viene commisurato al costo di gestione annuale omnicomprensivo di quelli meglio specificati nell'art. 7, calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi, allegato D). ~~Il canone dovuto risulta determinato in €.....~~

1 bis. Si conferma, come stabilito dalla Regione Lazio, con deliberazione n. 146 del 23/06/2006, l'analogo importo già contenuto nella precedente convenzione. Il canone dovuto è pari ad € 733.885,25 oltre IVA se dovuta.

2. Al costo di gestione vengono applicate annualmente le procedure di ottimizzazione previste **nella Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 53/1998 e definite dalla Regione Lazio, modificando di conseguenza il**

canone annuo dalle parti.

3. Il canone sarà aggiornato ogni anno, applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

4. Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, **sulla base dei criteri di cui al punto 3 dell'art.20**, nei seguenti casi:

- modifica delle zone operative del Consorzio interne all'A.T.O.;
- modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
- sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;
- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;
- variazione dei punti di scarico del gestore;
- **a seguito di significative variazioni del prezzo di cui all'allegato D).**

Articolo 9) Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1° aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 602 e successive modificazioni **e comunque dopo la comunicazione di cui al punto 5 del seguente art. 12.**

Articolo 10) Qualità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11) Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque, ~~secondo i valori di portata massima citati all'art. 5.~~

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema di bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12) Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del servizio

idrico integrato, alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. e alla Regione Lazio (Area Bonifica) il programma delle operazioni di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di manutenzione e gestione.

~~3. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.~~

3. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e di difesa del suolo e delle relative funzioni di controllo, verificherà per una maggiore sicurezza idraulica e completezza dell'intero reticolo idrografico anche le relative manutenzioni e l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua e delle opere previste in convenzione dandone comunicazione – se richiesto – all'Autorità d'Ambito. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati saranno trasmessi al Consorzio.

5. La Regione Lazio, ***entro il mese di febbraio di ciascun anno***, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del suolo, accerterà ~~globalmente~~ l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

6. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero e i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come meglio specificato al precedente art. 5.

Articolo 13) Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito le irregolarità che abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali, strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del servizio idrico integrato dovrà

essere ripristinato a carico di quest'ultimo.

6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 14) Clausola compromissoria

1. Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora non sia raggiunta, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 15) Inadempimenti

1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – dà comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dell'art. 31 comma secondo e dall'art. 34 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio o, in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, dà comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'art. 29 della Legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4.

Articolo 16) Recesso

1. È escluso il recesso dalla presente convenzione.

Articolo 17) Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 18) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 19) Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio dell'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 20) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il canone stabilito nella presente convenzione può subire variazioni nel caso in cui tramite deliberazione della Giunta Regionale vengano stabiliti i criteri per determinare il beneficio ottenuto da chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapiti di scarichi.

ALLEGATI:

- A. Cartografia con delimitazione del comprensorio di bonifica e del perimetro consortile (suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica (artt. 1 e 2);
- B. Cartografia con delimitazione dell'ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti (art. 3);
- C. Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica) (art. 5);
- D. Documento tecnico estimativo ed analisi ***di tutte le attività da svolgere dal Consorzio sulle reti idrauliche di competenza*** (art. 8);
- E. Cartografia del reticolo idrografico ***del comprensorio di bonifica***, con indicazione delle competenze e di chi è a carico la manutenzione.

SCHEMA CONVENZIONE
A.ATO2 / CONSORZIO BONIFICA A SUD DI ANAGNI

il testo in rosso corsivo è aggiunto

~~il testo barrato è eliminato~~

allo/dallo schema di convenzione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 23 febbraio 2006, pubblicata nel BUR del Lazio n. 13 del 10 maggio 2006)

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Roma n. 2, che utilizza il sistema di bonifica come recapito di scarichi di competenza del servizio idrico integrato nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di bonifica, tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'art. 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53.

L'anno il giorno del mese di presso
.....

TRA

il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2 così come individuato dall'art. 2 della Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, il quale interviene al presente atto in forza di
.....

E

il consorzio di bonifica **A Sud di Anagni** con sede in, via
rappresentato dal Presidente in forza di
..... più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" nel definire il servizio idrico integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

- gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (art. 14 comma secondo);
- chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (art. 27 comma terzo);

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con la stipula della convenzione di cooperazione, l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Lazio Centrale Roma n. 2;

CHE la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ha:

- delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti:
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione;
- attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuzione, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale;

CHE l'art. 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla Legge regionale 7 giugno n. 14, ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili riferite alle attività oggetto della presente convenzione – ivi comprese le relative spese generali – mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 della Legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n. 6924, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la

gestione del servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. n. 2 dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE il Consiglio regionale con deliberazione n. ha approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuzione del Consorzio di bonifica, predisposto in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, come modificata dalla deliberazione 25 febbraio 2005 n. 220 – pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30 maggio 2005 – ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di Roma ha stipulato apposita convenzione in data con il Consorzio di bonifica

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 1999 n. 3689, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10 settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 36 della legge regionale 53/1998, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006 secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di immobili ricadenti in aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura;

CHE le convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali – sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 1999 n. 3689 – hanno assicurato la corretta gestione del territorio ricadente nelle aree urbane, in termini di qualità, quantità, efficacia ed economicità, per cui vengono confermati sia i livelli di manutenzione che i relativi importi di convenzione, al fine di assicurarne la necessaria continuità nella gestione dell'assetto del territorio regionale;

CHE in conformità con i principi di cui alla Legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, art. 20 comma primo e quindi nelle more della presa in carico del servizio idrico integrato da parte del Gestore unico, il gestore al momento operante dovrà contribuire e versare – nei modi previsti da apposita convenzione – una quota a copertura degli oneri relativi ai servizi resi dai Consorzi di bonifica

PRESO ATTO

CHE – ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 31 della Legge regionale 53/1998 – sono riservate alla Regione le competenze in materia di difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai corsi d'acqua individuati

nella deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 1999 n. 5079 (le altre sono delegate alle Province che provvedono tramite i Consorzi di bonifica);

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

l'Autorità d'Ambito:

il Consorzio di bonifica:

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto

1. Il Consorzio – nel territorio ove attualmente opera – si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato come recapito degli scarichi di competenza dal soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura.

2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.

3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 2) Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'art. 1, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile – facente parte del comprensorio di bonifica – come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione di Giunta regionale n. e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguarda aree urbane rientranti nell'ambito territoriale ottimale n. 2, come individuato dalla Legge regionale 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

Articolo 4) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione **e in ogni caso dal 1° gennaio 2006**. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori anni 5.

Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'art. 1 **sono e come meglio** individuati nella cartografia allegata C), ~~sono i seguenti:~~
~~(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)~~

Articolo 6) Attività di gestione

1. La gestione dei corsi d'acqua, de canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards quali-quantitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 53/1998

Articolo 7) Canone

1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal Consorzio – ivi comprese le spese generali – per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

Articolo 8) Determinazione del canone

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato viene commisurato al costo di gestione annuale omnicomprensivo di quelli meglio specificati nell'art. 7, calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi, allegato D). ~~Il canone dovuto risulta determinato in €.....~~

1 bis. Si conferma, come stabilito dalla Regione Lazio, con deliberazione n. 146 del 23/06/2006, l'analogo importo già contenuto nella precedente convenzione. Il canone dovuto è pari ad € 30.987,41 oltre IVA se dovuta.

2. Al costo di gestione vengono applicate annualmente le procedure di ottimizzazione previste **nella Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 53/1998 e definite dalla Regione Lazio, modificando di conseguenza il**

canone annuo dalle parti.

3. Il canone sarà aggiornato ogni anno, applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

4. Il canone potrà essere modificato con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, **sulla base dei criteri di cui al punto 3 dell'art.20**, nei seguenti casi:

- modifica delle zone operative del Consorzio interne all'A.T.O.;
- modifica dei tratti in servizio pubblico di manutenzione;
- sostanziale modifica delle estensioni delle aree urbane;
- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a garantire l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifica;
- variazione dei punti di scarico del gestore;
- **a seguito di significative variazioni del prezzo di cui all'allegato D).**

Articolo 9) Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, in data 1° aprile e 1° novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 602 e successive modificazioni **e comunque dopo la comunicazione di cui al punto 5 del seguente art. 12.**

Articolo 10) Qualità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11) Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque, ~~secondo i valori di portata massima citati all'art. 5.~~

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema di bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12) Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1° gennaio di ogni anno al Gestore del servizio

idrico integrato, alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. e alla Regione Lazio (Area Bonifica) il programma delle operazioni di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e degli impianti per l'anno in corso. A fine anno, il Consorzio trasmetterà il consuntivo delle operazioni di manutenzione e gestione.

3. ~~L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.~~

4. ***La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e di difesa del suolo e delle relative funzioni di controllo, verificherà per una maggiore sicurezza idraulica e completezza dell'intero reticolo idrografico anche le relative manutenzioni e l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua e delle opere previste in convenzione dandone comunicazione – se richiesto – all'Autorità d'Ambito. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.***

5. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati saranno trasmessi al Consorzio.

6. La Regione Lazio, ***entro il mese di febbraio di ciascun anno***, nell'ambito delle proprie competenze in materia di bonifica e difesa del suolo, accerterà ~~globalmente~~ l'avvenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

7. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore, fornisce al Consorzio – per ogni comune ricadente nel perimetro consortile – il numero e i punti in cui le acque vengono immesse nei sistemi di bonifica, come meglio specificato al precedente art. 5.

Articolo 13) Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzione, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare entro il termine previsto dal Piano d'Ambito le irregolarità che abbia riscontrato, o comunicate dal Consorzio, nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5. Ogni erosione o frana causata agli argini dei corsi d'acqua, canali, strutture ed impianti di bonifica, da manufatti ad uso del gestore del servizio idrico integrato dovrà

essere ripristinato a carico di quest'ultimo.

6. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

Articolo 14) Clausola compromissoria

1. Qualesivoglia controversia dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora non sia raggiunta, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 15) Inadempimenti

1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – dà comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dell'art. 31 comma secondo e dall'art. 34 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio o, in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, dà comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'art. 29 della Legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4.

Articolo 16) Recesso

1. È escluso il recesso dalla presente convenzione.

Articolo 17) Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 18) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 19) Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio dell'accettazione delle clausole in essa contenute.

Articolo 20) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il canone stabilito nella presente convenzione può subire variazioni nel caso in cui tramite deliberazione della Giunta Regionale vengano stabiliti i criteri per determinare il beneficio ottenuto da chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapiti di scarichi.

ALLEGATI:

- A. Cartografia con delimitazione del comprensorio di bonifica e del perimetro consortile (suddiviso in area di contribuenza ed area di operatività), con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica (artt. 1 e 2);
- B. Cartografia con delimitazione dell'ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti (art. 3);
- C. Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica) (art. 5);
- D. Documento tecnico estimativo ed analisi ***di tutte le attività da svolgere dal Consorzio sulle reti idrauliche di competenza*** (art. 8);
- E. Cartografia del reticolo idrografico ***del comprensorio di bonifica***, con indicazione delle competenze e di chi è a carico la manutenzione.